

Le presenti Condizioni Particolari unitamente alle Norme Generali che regolano l'assicurazione formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

CONTRAENTE, PARENTI E AFFINI CONVIVENTI (Nucleo Familiare), CONIUGE, CONVIVENTE MORE UXORIO, risultante dall'Atto di Stato di Famiglia, ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti. La garanzia comprende una DIMORA ABITUALE nonché una DIMORA SALTUARIA o STAGIONALE di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e/o Nucleo Familiare usufruite dagli stessi, identificate in polizza. Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza.

POLIZZA "SINGLE" stipulata alla persona del Contraente: CONTRAENTE, tutti gli altri soggetti sono considerati terzi.

SOGGETTI CONVIVENTI NON RISULTANTI DA ATTO DI STATO DI FAMIGLIA - se perfezionata apposita estensione di copertura.

L'ASSICURAZIONE È OPERANTE PER FATTI DELLA VITA PRIVATA, E CONTROVERSIE DI LAVORO, COME PREVISTO ALLA SPECIFICA VOCE, SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO, PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL'ASSICURAZIONE E SPECIFICAMENTE COMPRENDE:

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DELLA VITA PRIVATA, LAVORATIVA come previsto alla specifica voce, compresa la formulazione di Denuncia-Querela a condizione che sia stato presentato da parte del Contraente/Assicurato Atto di Costituzione di Parte Civile per:

- **DANNI ALLA PERSONA**, anche quali pedoni, ciclisti, compreso attività sportive praticate a titolo dilettantistico, trasportati su qualsiasi mezzo pubblico o privato.
- **DANNI ALLA DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE** comprese pertinenze, giardini, attrezzature sportive, ecc..

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI delle DIMORE ASSICURATE. Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi, successivamente al perfezionamento del contratto.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS PERSONALE E CAPACITÀ Libro I – Titolo IV e XII C.C. e leggi speciali.

- **INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO** dei SOGGETTI ASSICURATI conviventi con il Contraente compresa REVOCA degli stessi provvedimenti: la garanzia è prestata a favore del Contraente.
- **DICHIARAZIONE DI ASSENZA, MORTE PRESUNTA, ESISTENZA, ACCERTAMENTO DELLA MORTE** dei SOGGETTI ASSICURATI conviventi con il Contraente.

Tutte le istanze e ricorsi connessi oggetto delle garanzie si considerano unico sinistro, per il quale il massimo esborso è fissato in Euro 5.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale indicato in polizza per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 12 mesi dal perfezionamento del contratto.

- **SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE TRA I CONIUGI E ISTANZA CONGIUNTA DI DIVORZIO** - La garanzia è operante per i procedimenti di SEPARAZIONE CONSENSUALE per matrimoni legalmente riconosciuti in Italia, Vaticano, S. Marino, e comprende anche la successiva ed eventuale DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE SENTENZA DICHIARATIVA DI DIVORZIO, a condizione che i ricorsi siano presentati congiuntamente dai coniugi, i quali hanno facoltà di indicare, di comune accordo, un unico Legale con Studio nel Distretto di Corte d'Appello competente. La garanzia DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE SENTENZA DICHIARATIVA DI DIVORZIO sarà operante nel caso in cui la fase di SEPARAZIONE CONSENSUALE risulti in copertura assicurativa ed il presente contratto non abbia subito interruzioni tra la presentazione del ricorso per la separazione consensuale e la presentazione della domanda di divorzio.

Tutte le istanze e ricorsi connessi oggetto delle garanzie si considerano unico sinistro, per il quale il massimo esborso è fissato in Euro 5.000/2.500 per polizze "SINGLE", per vertenza, indipendentemente dal massimale indicato in polizza per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 12 mesi dal perfezionamento del contratto.

VERTENZE CONTRATTUALI

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DAL CONTRAENTE: RECUPERO DANNI subiti dall'Assicurato per inadempienze contrattuali di controparte sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. Per i casi di pura insolvenza la garanzia è prestata limitatamente alla trattativa stragiudiziale di moratoria esperita dalla Società. Esclusioni: vertenze di competenza del Giudice del Lavoro.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP -Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore-, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione.

Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato.

La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale. **Qualora sia presente analogo copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.**

CONTENZIOSI CON IL CONDOMINIO ED I CONDOMINI

MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE delle DIMORE ASSICURATE a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

CONTRATTI DI LOCAZIONE della DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE: azioni a tutela dei diritti del Contraente e Nucleo familiare in qualità di conduttore **escluso sfratto per morosità.**

VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti o comunque inquadrati a norma di legge: per vertenze di lavoro l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. **Escluse spese di soccombenza.** In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione.

CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL CONTRAENTE in qualità di dipendente regolarmente assunto anche con mansioni di responsabilità, ex art. 2094 e ss. Cod. Civ., **intraprese dal Datore di lavoro e/o dall'Assicurato con rapporto di lavoro fondato su atto scritto.** La garanzia è estesa alla **DIFESA PENALE - AMMINISTRATIVA** come prevista dall'apposita sezione –SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA- per fatti commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: dirigenti, imprenditori e professionisti, associati in partecipazione.**

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.

Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile -in quest'ultimo caso anche ove prevista obbligatoriamente a tenore di legge- per lo specifico rischio, la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 12.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato, e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-, nonché ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per Illeciti amministrativi a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a diritto di famiglia, controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini fino al sesto grado, fatto salvo quanto previsto alla voce procedimenti in materia di stato e capacità, vertenze relative all'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'omologa o alla sentenza di separazione o al provvedimento di divorzio, locazione a terzi di immobili. Controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi, fatti della circolazione, vertenze non attinenti direttamente alla sfera della vita privata, extraprofessionale e controversie di lavoro per quanto non espressamente previsto dalla presente assicurazione, controversie relative alla partecipazione in Società anche solo in qualità di socio di capitale .

ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA GARANZIA ART. 4 TUTELUNICA FAMIGLIA

se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio

A) MASSIMALE: la garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento indicato sul frontespizio di polizza.

La garanzia per massimali superiori a Euro 30.000 viene prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e amministrativi nel rispetto delle modalità e termini oggetto della presente polizza, trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso l'Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato Domiciliatario. **La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di euro 5.000. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta.**

M) CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE in qualità di dipendenti regolarmente assunti anche con mansioni di responsabilità, ex art. 2094 e ss. Cod. Civ., intraprese dal Datore di lavoro e/o dall'Assicurato con rapporto di lavoro fondato su atto scritto. **La garanzia è estesa alla DIFESA PENALE - AMMINISTRATIVA** come prevista dall'apposita sezione -SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA- per fatti commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. **Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato.** In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: dirigenti, imprenditori e professionisti, associati in partecipazione.**

SOGGETTI CONVIVENTI NON RISULTANTI DA ATTO DI STATO DI FAMIGLIA - è possibile estendere la copertura a questi Soggetti indicandone le generalità e perfezionata l'apposita estensione.